

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso il Complesso monumentale del Castello di Santa Severa

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara ed i relativi allegati contengono le regole per lo svolgimento della procedura in epigrafe (di seguito anche solo "**Procedura**" o "**Gara**") e per l'esecuzione del relativo Contratto di appalto (di seguito anche solo "**Contratto**").

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo "**Codice**"), la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. Per l'espletamento della Gara, la Società Appaltante si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche solo "**Sistema**"), gestita dalla Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell'art. 52, comma 4-bis della Legge Regione Lazio n. 7/2018 e accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

È dunque onere dei concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell'offerta, registrarsi al Sistema, accessibile dal predetto sito.

LAZIOcrea S.p.A. S.p.A., in qualità di Società Appaltante, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio nonché della sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

LAZIOcrea S.p.A., in qualità di Società Appaltante, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio descritto al successivo par. 4 nonché della sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

Denominazione ufficiale: LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche solo “**LAZIOcrea**” o “**Società Appaltante**”), con sede legale in 00142 Roma, Via del Serafico n. 107

Punto di contatto: Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti

Telefono: 06/51681600

Posta elettronica certificata: gare.laziocrea@legalmail.it

Indirizzo del profilo del committente <https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/>

Indirizzo posta elettronica piattaforma: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Responsabile del Procedimento Marco Stefani

Codice identificativo gara: C.I.G. 7843473EAA

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La compiuta descrizione di condizioni, modalità e termini di partecipazione alla presente procedura nonché di prestazione dei servizi oggetto del relativo Contratto, è contenuta nella seguente documentazione:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Bando di gara;
- 3) Fac-simile Dichiarazione di offerta economica;
- 4) Capitolato tecnico e d’oneri
- 5) DGUE (su piattaforma informatica);
- 6) D.U.V.R.I.

I documenti di gara – ivi inclusi i documenti non materialmente allegati al presente atto – sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: il Profilo Committente della Società Appaltante, alla sezione “*Bandi e avvisi / Gare in corso*” nonché sulla piattaforma telematica di gara all’indirizzo “*Bandi e avvisi altri Enti/aperti*”.

3.2 CHIARIMENTI

I chiarimenti concernenti i documenti di gara e la presente procedura dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nella guida e nelle istruzioni per l'utilizzo della nuova

piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le 17:00 del giorno 15/04/2019.

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme rispetto a quanto chiarito nel presente paragrafo. La Società Appaltante, tramite Sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a Sistema.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Avvisi" dedicata alla presente procedura nonché sul profilo Committente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Società Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, mediante il SATER, all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili), accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/> (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Società Appaltante: in difetto, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Nelle comunicazioni aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto di appalto intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione del medesimo sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

3.4 Registrazione delle Ditte e dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/>

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile possedere:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale in corso di validità rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000;

- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare;
- una casella/dominio di Posta Elettronica Certificata in corso di validità.

In caso di partecipazione di RTI/ConSORZI/Reti di Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria/capogruppo o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b); c) del Codice; pertanto le chiavi per accedere al Sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO STIMATO MASSIMO

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato, il presente appalto ha ad oggetto la prestazione del servizio di vigilanza armata presso il Complesso monumentale del Castello di Santa Severa per un importo stimato massimo dell'appalto, pari ad Euro 405.000 (quattrocentocinquemila/00) I.V.A. esclusa, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontante pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Il predetto importo è l'importo massimo stimato pari ad € 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00) è suddiviso in due parti:

- € 182.250,00 (centottottantaduemiladuecentocinquanta/00) quale importo relativo alla durata contrattuale certa pari a 18 (diciotto) mesi (base d'asta);
- € 222.750,00 (duecentoventiduemilasettecentocinquanta/00) quale importo opzionale da affidare per la ripetizione di servizi analoghi agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, all'Appaltatore i per una durata massima di ulteriori 22 (ventidue) mesi.

Il costo della manodopera relativo alla durata contrattuale (certa) è pari ad Euro 106.305,00.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice si precisa che l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unitarietà del servizio da eseguire, che induce ad evitare eccessive parcellizzazioni nell'affidamento anche al fine di sfruttare economie di scale, nonché dell'esiguità del valore complessivo dell'appalto medesimo; in particolare, da un lato – rispetto al mercato di riferimento – la suddivisione in lotti non determinerebbe un significativo impatto in termini di ampliamento della platea dei possibili offerenti; dall'altro, a fronte dell'unitarietà e intrinseca indivisibilità dei servizi da prestare, la suddivisione in lotti determinerebbe un'eccessiva e ingiustificata parcellizzazione dell'affidamento, con conseguente ingiustificato incremento dei costi di affidamento e di gestione del Contratto.

Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di attività contenuti nel Capitolato devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali, che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla

gara, pena l'esclusione dalla medesima, nonché in sede di esecuzione dell'appalto, pena l'applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del Contratto medesimo.

5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

5.1 DURATA

La durata del Contratto decorre dalla data di valida sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile e termina dopo 18 mesi, fatto salvo l'eventuale periodo di affidamento dei servizi analoghi e la cd. proroga tecnica.

5.2 OPZIONI

LAZIOcrea S.p.A. si riserva, nel corso della durata del Contratto e ricorrendone i presupposti la facoltà di richiedere all'aggiudicatario:

- la ripetizione di servizi analoghi agli stessi patti e condizioni per una durata massima di ulteriori 22 (ventidue) mesi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, prima della scadenza del contratto (incluso il periodo opzionale di ripetizione dei servizi analoghi) della durata dello stesso, agli stessi patti e condizioni o migliorativi per la Società Appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente Gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla Gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b); c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla Gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b); c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla Gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-Contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla Gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla Gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI

7.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla Gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla Gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Il requisito generale relativo all'**assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice** deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- (i) da ciascun concorrente singolo;
- (ii) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);

- (iii) da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- (iv) da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- (v) da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- (vi) dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere altresì in possesso degli ulteriori requisiti previsti nei seguenti paragrafi 7.3 e 7.4. I documenti richiesti nel presente Disciplinare agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

In difetto di comprova mediante la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ("BDNCP"), LAZIOcrea S.p.A. richiederà ai concorrenti di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente Procedura, presentando la documentazione di cui oltre.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio di attività comprese nell'oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per la classe funzionale A (attività di vigilanza) di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010 valida nella provincia di Roma oppure, in alternativa possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale sopra richieste, per una qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla notifica di estensione, presentata alla competente prefettura entro la data di scadenza del termine per presentare offerta, con riguardo al predetto territorio;

c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

A pena di non ammissione alla Procedura, qualora il concorrente partecipi in forma aggregata/associata (R.T.I., Consorzio o altra forma prevista dall'art. 45 del Codice) il requisito di idoneità professionale di cui al presente paragrafo deve essere posseduto da ciascuna impresa aggregata/associata a qualsiasi titolo partecipante alla Procedura.

Per la comprova del requisito LAZIOcrea S.p.A. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.4 REQUISITI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- d) la Società Appaltante, ai sensi dell'articolo 83 del Codice ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l'aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato di un fatturato globale pari ad almeno € 300.000,00 (trecentomila/00) I.V.A. esclusa;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII, Parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Società appaltante.

7.5 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- e) corretta esecuzione, negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, di uno o più servizi di vigilanza armata per un importo complessivo almeno pari ad € 200.000,00 I.V.A. esclusa, con indicazione del committente e del periodo di riferimento.

In riferimento al requisito in questione si precisa che le relative referenze richieste devono essere interamente soddisfatte, a pena di esclusione, mediante il corretto svolgimento, di **una o più commesse nel triennio di riferimento.**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, mediante:

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione

ovvero

- copia conforme all'originale del/i contratto/i e/o da un elenco dei principali servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell'articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di servizi – con indicazione dell'oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti** di cui ai **punti 7.3 lett. a) e 7.3 lett.b)** devono essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. a)** relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito **di cui al punto 7.4 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **punto 5 lett. e)**, relativo alla capacità tecnica e professionale, deve essere posseduto **da ciascuna impresa** del RTI/Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE, fermo restando che in caso di R.T.I. la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I servizi sono prestati dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Società Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di partecipazione posseduti dalle imprese interessate.

7.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisiti** di cui ai **punti 7.3 lett. a) e 7.3 lett.b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. c)**, **relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo** e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (di cui al **punto 7.4 lett. d)** nonché tecnica e professionale (di cui al **punto 7.5 lett. e)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Come stabilito dall'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b), c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione del proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/>.

Ciascun concorrente deve altresì predisporre la documentazione di gara, ai fini del successivo *upload* a Sistema, **ove richiesto dal presente disciplinare**, firmando digitalmente i file pdf, prima del successivo upload a sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/>.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06/05/2019.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (*funzione Modifica*). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la Società Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La Società Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La Società Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Società Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Società Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla Procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla Gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di Gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei servizi ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria LAZIOcrea S.p.A. assegna al concorrente un congruo termine – **non superiore a dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, LAZIOcrea S.p.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, LAZIOcrea S.p.A. procederà all'**esclusione** del concorrente dalla presente procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Società Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire a Sistema la Documentazione amministrativa di cui alla “Busta A”, la quale deve contenere la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Detta documentazione deve essere firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare.

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al presente paragrafo.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con **firma digitale ai fini del caricamento a Sistema. Quanto alla firma, si precisa che la domanda deve essere sottoscritta:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila, nonché da ciascuna mandante/consorziata;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, nonché sottoscritta da ciascun retista;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c) del Codice, la domanda è predisposta e sottoscritta dal consorzio medesimo e da ciascuna consorziata indicata come esecutrice.

Il concorrente allega copia per immagine della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La Dichiarazione integrativa è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 "Fac-simile Dichiarazione integrativa" e in ogni caso deve contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al richiamato Allegato 2, come di seguito indicate.

Si precisa che il concorrente, all'interno del DGUE (nella "Parte II: Informazioni sull'operatore economico", Sezione "A: Informazioni sull'operatore economico", Paragrafo "Forma della partecipazione") indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla Gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), e, in ipotesi di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, a seconda dei casi costituiti o costituendi, nell'ambito della Dichiarazione integrativa fornisce i dati identificativi

(ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio, all'interno del DGUE (nella "Parte II: Informazioni sull'operatore economico", Sezione "A: Informazioni sull'operatore economico", Paragrafo "Forma della partecipazione"), indica le consorziate per le quali concorre alla Gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La dichiarazione è sottoscritta, con le modalità viste per la "domanda di partecipazione" di cui al par. 12.1:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila, nonché da ciascuna mandante/consorzziata;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, come meglio specificato, quanto alla predisposizione e alla firma, nel par. 12.1 in riferimento alla domanda di partecipazione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la Dichiarazione integrativa è sottoscritta dal consorzio medesimo e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente deve allegare alla Dichiarazione integrativa, analogamente a quanto previsto nel par. 12.1, in caso di firma da parte di un procuratore, copia per immagine dell'originale della procura, come previsto sopra nel paragrafo 12.1.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3.** dichiara che è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2) del D. Lgs. n. 81/2008;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, prezzi e tariffe contenute nella documentazione di Gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice Etico di LAZIOcrea S.p.A. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare a LAZIOcrea S.p.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla Gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 e 2, e, ove pertinente n. 8, allegandole al loro DGUE.

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice

- la documentazione richiesta nel presente disciplinare.

12.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ciascun concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello reperibile sul SATER (gli eventuali operatori economici indicati come subappaltatori dovranno invece compilare l'Allegato 7 – DGUE Subappaltatori), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla Procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega su SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello in formato elettronico – DGUE (subappaltatori), a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7.1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par 7.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sarà richiesta la compilazione del DGUE anche alla subappaltatrice designata ai sensi dell'art.105 del Codice.

12.4 GARANZIA PROVVISORIA ED IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE

L'offerta è corredata da:

- A) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% della base d'asta fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in ordine alla riduzione del detto importo;
- B) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario della Procedura. Tale dichiarazione di impegno

non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle dette imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Contratto. L'eventuale esclusione dalla Gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 80, comma 5, lettera f-bis) del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in contanti (con bonifico o assegno circolare, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di LAZIOcrea S.p.A. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a LAZIOcrea S.p.A. che verrà indicato su richiesta; in caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato nella Busta "A" originale o copia conforme del titolo;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della presente Procedura (ad esempio, attraverso la dicitura "**Garanzia provvisoria: Procedura aperta per servizio vigilanza Castello di Santa Severa**") e del soggetto garante;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla Gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di LAZIOcrea S.p.A.;
- 6) riportare l'autentica notarile della sottoscrizione, ovvero, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti di LAZIOcrea S.p.A.;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui alla precedente lettera B) potrà risultare:

(i) dal testo della medesima garanzia fideiussione di cui sopra;

ovvero

(ii) da atto di impegno separato, reso dal fideiussore ed inserito nella Busta "A – Documentazione amministrativa".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, l'impegno del fideiussore dovrà essere necessariamente reso con le modalità di cui al punto **(ii)**.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre l'estensione della garanzia fideiussoria già prodotta concessa dal medesimo garante ovvero una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (tramite copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla Gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia, così come la documentazione a corredo, ai fini dell'*upload* a sistema deve essere sottoscritta digitalmente - oltre che dall'emittente, in caso di garanzia emessa in formato digitale -

dal concorrente che la costituisce, sia esso concorrente singolo ovvero raggruppato in R.T.I./consorzio ordinario/GEIE/Rete, a seconda dei casi costituiti o costituendi.

12.5 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano ai documenti di gara la copia per immagine della ricevuta di pagamento, sottoscritta digitalmente dal soggetto che ha effettuato il pagamento.

Le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili sul sito dell'ANAC, al link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Il contributo è dovuto in caso di partecipazione e, quindi, di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta LAZIOcrea S.p.A. accerta il pagamento mediante consultazione del Sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel Sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, LAZIOcrea S.p.A. **esclude** il concorrente dalla Procedura.

12.6 PASSOE

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente e sottoscritto digitalmente da quest'ultimo.

12.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni ed i documenti di cui al presente paragrafo - una volta scannerizzati dall'originale cui siano state apposte le firme olografe richieste per legge - sono sottoscritti, **solo digitalmente**, dai soggetti specificati al par. 12.1 in riferimento alla partecipazione alla procedura in forma singola ovvero associata:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel Contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di rete costituita:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di rete costituenda:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al Contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

13. SOPRALLUOGO

Il Concorrente, con la presentazione dell'Offerta, garantisce di:

- essersi reso edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo nonché di tutti gli elementi che possono influire sull'espletamento dei servizi richiesti;
- essere a conoscenza dei problemi logistici di qualsiasi natura connessi all'espletamento dei servizi e di essere in possesso di organizzazione, mezzi e attrezzature idonee a farvi fronte senza pregiudizio per la qualità dei servizi resi;
- aver avuto la possibilità di conoscere la consistenza di tutti gli luoghi oggetto del servizio.

A tal fine i concorrenti possono effettuare un sopralluogo presso l'immobile in cui si svolgerà il servizio oggetto del presente appalto presso il Castello di Santa Severa al fine di prendere visione di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente e indirettamente, un'influenza sulle modalità di realizzazione dei servizi, sulla loro fattibilità e sulla formulazione dell'offerta. **L'effettuazione del sopralluogo non è obbligatoria**, fermo restando che nessuna contestazione in merito ai luoghi oggetto dell'appalto potrà essere effettuata dall'Appaltatore in corso di esecuzione dell'appalto.

Per partecipare ai suddetti sopralluoghi, i concorrenti devono inviare all'indirizzo e-mail **marco.stefani@laziocrea.it** una apposita richiesta avente per oggetto **"GARA SERVIZIO VIGILANZA SANTA SEVERA- RICHIESTA SOPRALLUOGO"**, allo scopo di stabilire data/ora di svolgimento.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente, munito di valido documento di riconoscimento ovvero da soggetto munito di apposita delega del suddetto legale rappresentante nonché di valido documento di riconoscimento e di copia semplice del documento di riconoscimento del delegante. Al termine dei sopralluoghi, verrà sottoscritto un apposito verbale, in duplice originale. Tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all'esecuzione del sopralluogo sono a carico dei concorrenti.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B. OFFERTA TECNICA

La Busta B "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui al successivo par. 15.1. La predetta relazione tecnica deve contenere rimandi puntuali alle caratteristiche e alle modalità di esecuzione dei servizi, nonché tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla commissione incaricata alla valutazione delle offerte di procedere all'attribuzione del punteggio tecnico.

Si specifica inoltre che ciascun concorrente deve presentare, a pena di esclusione, una sola offerta tecnica incondizionata, fermo restando che l'offerta stessa deve assicurare il rigoroso rispetto, a pena di esclusione, delle condizioni minime evidenziate nel Capitolato Tecnico attraverso l'uso dei termini chiave "DEVE" - "OBBLIGATORIO", fermo restando che altre eventuali non conformità rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico potranno comportare anche un giudizio di inidoneità complessiva dell'offerta.

L'offerta tecnica deve difatti rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

L'offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, priva di qualsivoglia indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica.

Tutti gli oneri e le spese comunque sostenuti per la preparazione e la presentazione delle offerte tecniche sono a carico degli operatori offerenti. La Società Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenuta per la preparazione e la presentazione delle offerte, anche nel caso di successiva motivata adozione di provvedimenti in auto-tutela ovvero di sospensione, modifica, revoca/annullamento della presente procedura e/o di non aggiudicazione della presente procedura e/o di revoca/annullamento dell'eventuale aggiudicazione.

L'offerta tecnica deve essere allegata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delSistema/guide/>.

La predetta documentazione deve essere prodotta, su documento informatico e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente par. 12.1.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E BASE D'ASTA –

Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore economico deve compilare a Sistema le informazioni richieste per l'offerta economica e convalidandole facendo click sull'apposito comando della procedura SATER.

Ciascun concorrente deve presentare alla Società Appaltante, a pena di esclusione, una sola offerta economica incondizionata, con l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) proposto a fronte della piena e corretta esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, fermo restando che il suddetto prezzo non può superare, a pena di esclusione, quello stimato posto a **base d'asta pari ad € € 182.250,00 oltre I.V.A.** e che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido a tutti gli effetti quello più conveniente per la Società Appaltante.

Per quanto riguarda i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che essi sono pari ad € 1.500,00 in quanto nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto vi sono rischi da interferenza tra la Società Appaltante e l'Appaltatore, pertanto è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

Nella sezione del Sistema riguardante i dati economici, l'Operatore Economico deve indicare nel campo "Prezzo unitario offerto" l'importo unitario offerto per il servizio.

Il Sistema calcolerà automaticamente l'equivalente "Ribasso offerto" come differenza tra l'importo complessivo a base d'asta e l'importo complessivo offerto.

Inoltre, il concorrente dovrà produrre e allegare nella sezione "Allegato Economico", **lo Schema di Dichiarazioni dell'Offerta Economica** come da modello reso disponibile dalla stazione appaltante ed allegato agli atti di gara. In particolare, il concorrente nel predetto documento deve indicare il prezzo orario per le attività straordinarie di cui all'art. 7 del Capitolato.

L'allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, l'Offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da ciascun operatore partecipante al raggruppamento, consorzio, gruppo o rete.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- saranno escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo superiore a quello posto a base d'asta;

- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il Concorrente deve quantificare gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro e il costo della manodopera;
- per quanto riguarda i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), si precisa che essi sono pari ad € 1.500,00.

Gli importi complessivi dell'appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'I.V.A. che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Società Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Società Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente Procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:

Criteri	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

La graduatoria della Gara sarà formulata in ragione del punteggio complessivo conseguito per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore.

15.1 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con le relative ripartizioni dei punteggi.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna seguente i "*Punteggi discrezionali*" sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione; nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "*Punteggi tabellari*" sono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; i "Punteggi quantitativi" sono attribuiti in applicazione della formula oltre indicata.

CRITERI E SOTTO-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	TIPOLOGIA ELEMENTO		
		Quantitativo	Discrezionale	Tabellare
1. Modalità di intervento in termini di efficacia degli strumenti previsti per garantire la gestione delle emergenze e degli eventi critici e le misure adottate per prevenire le predette situazioni	10		X	

CRITERI E SOTTO-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	TIPOLOGIA ELEMENTO		
		Quantitativo	Discrezionale	Tabellare
2.Modalità di controllo della correttezza, puntualità, efficienza e sicurezza del servizio espletato in termini di efficacia con evidenza della capacità di analisi delle criticità e dei disservizi riscontrati e di messa in campo delle azioni correttive conseguenti	10		X	
3 ELEMENTI MIGLIORATIVI				
3.1 Incremento del numero di ronde cd. <i>interne</i> espresso in termini assoluti rispetto al numero minimo indicato nell'art. 1 del Capitolato	10	X		
3.2 Incremento del numero di ronde cd. <i>esterne</i> espresso in termini assoluti rispetto al numero minimo indicato nell'art. 1 del Capitolato	15	X		
3.3 Proposizione di un sistema innovativo di trasmissione delle immagini e/o degli allarmi nell'ambito del servizio di televigilanza alternativo rispetto a quanto previsto nel Capitolato (art. 1) che sarà valutato in termini di livello di performance tecnologica	5		X	
3.4 Proposizione di strumenti atti a garantire la rilevazione dei passaggi nell'ambito del servizio di vigilanza ispettiva (cd. ronde) che permettano la rilevazione automatizzata dei passaggi	15			X

CRITERI E SOTTO-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	TIPOLOGIA ELEMENTO		
		Quantitativo	Discrezionale	Tabellare
3.5 Impiego nell'esecuzione del servizio di mezzi a ridotto impatto ambientale con emissioni Co2 al di sotto dei seguenti valori: 2.380 g. per litro di benzina consumato; 2.650 g. per litro di gasolio consumato; 1.610 g. per litro di GPL consumato; 2.750 g. per Kg di metano consumato	5			X
TOTALE		70		

Per ciascun concorrente il punteggio tecnico sarà pari alla somma di tutti i sotto-punteggi attribuiti dalla Commissione sulla base dell'applicazione di ciascuno dei criteri di valutazione sopra riportati. I punteggi relativi ai sotto-criteri elementi qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica, verranno assegnati mediante il metodo aggregativo-compensatore.

In particolare, ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

- 0 = NON VALUTABILE
- da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO
- da 0,3 a 0,5 = INSUFFICIENTE
- 0,6 = SUFFICIENTE
- da 0,7 a 0,8 = BUONO
- da 0,9 a 1,0 = OTTIMO

Per ciascun sotto-criterio quantitativo da aumentare di valutazione dell'offerta tecnica (Cfr. sotto-criteri 3.1; 3.2) il punteggio sarà assegnato con il seguente criterio:

$$P_{ij} = \frac{(R_{rifj} - R_{ij})}{(R_{rifj} - R_{maxj})} \cdot P_j$$

- **dove:**
- **P_{ij}** è il punteggio assegnato all'offerta tecnica del concorrente i-esimo, relativamente all'elemento di valutazione j-esimo;

- **Rrifj** è il valore numerico di riferimento riportato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri per l'elemento di valutazione j-esimo;
- **Rij** è il valore numerico offerto dal concorrente i-esimo, per l'elemento di valutazione j-esimo (considerato in termini assoluti);
- **Rmaxj** è il valore numerico dell'offerta più conveniente, per l'elemento di valutazione j-esimo (considerato in termini assoluti);
- **Pj** è il punteggio massimo previsto, per l'elemento di valutazione j-esimo.

Ultimata l'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione, sarà poi calcolata, in relazione ad ogni criterio discrezionale di valutazione, la media dei coefficienti.

Una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari, la Commissione aggiudicatrice procederà a trasformarle in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale somma massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ciascun coefficiente definitivo, come sopra determinati in relazione a ciascun criterio discrezionale di valutazione, sarà infine moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente all'elemento di valutazione al quale si riferisce, così come indicato dalla tabella sopra riportata.

15.2 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA: punti massimi 30

La migliore offerta pervenuta, ovvero quella che presenta il valore assoluto minore (*VminOff*), determinato applicando il ribasso offerto al prezzo a base di gara, guadagna il totale dei punti economici assegnati, mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio. In particolare, il punteggio attribuito al concorrente x-esimo è calcolato tenendo conto del valore assoluto offerto da tale concorrente x-esimo (*Voff*), determinato applicando il ribasso offerto al prezzo a base di gara, mediante applicazione della seguente formula:

$$Pe = Pmax * (VminOff / Voff)$$

Dove:

Pe è il punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta economica

Pmax corrisponde al Punteggio massimo pari a 30 punti

Voff corrisponde al valore assoluto dell'offerta offerto dal concorrente x-esimo

VminOff corrisponde al valore minimo assoluto dell'offerta più conveniente per la Società Appaltante

30 è il punteggio assegnato all'offerta economica.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

16.1 APERTURA DEI PLICHI E DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno **07/05/2019 alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul suddetto sito informatico, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi, contenenti la campionatura o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l'invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Società Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del Sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La Commissione procederà a verbalizzare i propri lavori.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione del criterio economico, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Società Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 16.2.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 17.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16.2 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 17

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP comunicherà a LAZIOcrea S.p.A. la graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione della Procedura al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

LAZIOcrea S.p.A., previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

A decorrere dall'aggiudicazione, LAZIOcrea S.p.A. procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche su sussistenza cause di esclusione e/o possesso dei requisiti, LAZIOcrea S.p.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. In tale ipotesi, LAZIOcrea S.p.A. procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, LAZIOcrea S.p.A. procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula del Contratto, conforme allo Schema di Contratto di cui all'Allegato 3 al presente Disciplinare, ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Dell'avvenuta stipula del Contratto verrà data comunicazione ai sensi di legge.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Con la comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice LAZIOcrea S.p.A. richiederà all'aggiudicatario definitivo, ai fini della stipula del Contratto, la produzione, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a tale fine inviata a mezzo PEC, della seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di LAZIOcrea S.p.A., a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 103 del Codice; contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice;
2. (in caso di RTI/Consorzio) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo (in caso di R.T.I.) ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;

3. (in caso di RTI/Consorzio) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate;
4. nominativo e recapiti del Responsabile del Contratto;
5. dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
6. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Il Contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-Contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice LAZIOcrea S.p.A. interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla Procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

18. VARIE

LAZIOcrea S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.

Fatte salve le cause di esclusione previste nella restante parte Disciplinare e negli ulteriori documenti di gara, saranno esclusi dalla Gara i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione delle attività specificate nello Schema di Contratto e/o nel Progetto esecutivo, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali;
- per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al Codice e, in particolare, ai sensi dell'articolo 80 di detto decreto legislativo;
- che presentino un'offerta economica di importo pari o superiore alla base d'asta.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della legge n. 287/1990 - LAZIOcrea S.p.A. si riserva la relativa valutazione anche nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente Gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure.

LAZIOcrea S.p.A. si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente Gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Saranno, inoltre, esclusi dalla Gara i concorrenti che abbiano omissso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

LAZIOcrea S.p.A. si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla Gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, LAZIOcrea S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la Società Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte da LAZIOcrea S.p.A., si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da LAZIOcrea S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da LAZIOcrea S.p.A. ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da LAZIOcrea S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati a LAZIOcrea S.p.A. in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da LAZIOcrea S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il Contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a LAZIOcrea S.p.A. sono comunicati, in caso di aggiudicazione, per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione del Contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da LAZIOcrea S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di LAZIOcrea S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a LAZIOcrea S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo/verifica che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, alla Regione Lazio, che controlla LAZIOcrea S.p.A.;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il profilo del committente.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati da LAZIOcrea S.p.A. o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 del Codice), il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva e dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Società Appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento è LAZIOcrea S.p.A.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le società potranno essere contattate il RUP.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Agenzia per le finalità sopra descritte.

LAZIOcrea S.p.A.

Direzione Sviluppo e Promozione del territorio

Avv. Giuseppe Tota